

## ***REATO DI ABUSO SE IL MEDICO INDIRIZZA PAZIENTE A STRUTTURA PRIVATA a cura di VICTOR DI MARIA***

*Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del medico specialista di una struttura pubblica il quale indirizzi un paziente verso il proprio studio privato per eseguire un ulteriore esame specialistico.*

E' stato ravvisato il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.) a carico di un medico specialista di una struttura pubblica, il quale, per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione, impostogli dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma anche dalla sussistenza in concreto di un conflitto patente tra interessi pubblici e privati, aveva indirizzato alcuni pazienti verso il proprio studio privato per eseguire un ulteriore esame specialistico.

Secondo la Corte a nulla rilevava neppure la prospettata impossibilità di eseguire gli esami nella struttura pubblica, essendo risultato accertato che era possibile ricorrere ad altre e contigue strutture pubbliche, raggiungibili senza particolari disagi dai pazienti, attesa la prossimità territoriale.

In termini, Cassazione, Sezione VI, 9 aprile 2001, Caminati, che ha, quindi, ravvisato il reato di quonella condotta di un medico specialista di una struttura pubblica il quale, in violazione del dovere di astensione impostogli dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, aveva indirizzato un paziente verso il laboratorio non convenzionato di cui egli era socio, per l'espletamento di un esame che avrebbe potuto essere eseguito anche presso una struttura pubblica della stessa città.

La Corte, ha anche affrontato la questione della cosiddetta "doppia ingiustizia" che deve caratterizzare la condotta e l'evento derivatone, sì da poterne fare discendere la configurabilità dell'abuso d'ufficio.

Sul punto, è infatti opinione non controversa che, ai fini dell'integrazione del reato in questione, è necessario che sussista la cosiddetta "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.

Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dall' illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta, ed essendo possibile, in teoria, che il reato non rimanga integrato se, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, l'evento di vantaggio (o di danno) non sia di per sè ingiusto.

Or bene, nella fattispecie, la Corte, proprio in coerenza con quanto osservato, ha ritenuto che correttamente era stata apprezzata la sussistenza della "doppia ingiustizia", in quanto, una volta accertata l'illegittimità della condotta violativa del dovere di astensione, si era apprezzata da parte del giudice di merito anche l'ingiustizia del vantaggio, sul rilievo che i pazienti, in tal modo, erano stati "caricati" ingiustamente di una spesa per l'onorario privato del medico, a fronte di un più modesto ticket ospedaliero che avrebbero dovuto sborsare.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 08/07/2008, n. 27936)

Victor Di Maria